



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì Cesena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con atto C.C. n. 30 del 30/04/2014

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.

Art. 6 - DECORRENZA DELLA TASI

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

Art. 8 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 9 - DICHIARAZIONE

Art. 10 - OBBLIGHI DI VERSAMENTO

Art. 11 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale così come definita ai fini IMU, di fabbricati rurali ad uso strumentale e di aree edificabili.

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili scritti in catasto, e nel valore di mercato per le aree fabbricabili.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile. Si applica l'art. 7 del regolamento IMU.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI a carico dell'occupante è definita nella misura del 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve

intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 6 - DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

2.

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di definizione delle aliquote, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

Art. 8 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è detratto l'importo stabilito con la medesima delibera di cui all'art. 7, la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. Il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per almeno di 15 giorni nel corso del mese in questione

Art. 9 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante, dovuta la presentazione della dichiarazione in sede di prima applicazione della TASI e in occasione di tutte le successive variazioni che determinano un diverso ammontare d'imposta.

Art. 10 - OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Il versamento deve essere effettuato in due rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
2. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il giorno 16. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello F24 o l'apposito bollettino postale da approvarsi con decreto ministeriale.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione dal contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei predetti moduli il soggetto passivo è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione.

Art. 11 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il regolamento generale delle entrate tributarie definisce le somme di modesto ammontare per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento ed al rimborso.

Art. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147/2013 e nella legge n.296/2006.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2014.